

Pubblicato il 06/05/2020

N. 00745/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2020, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(omissis), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Dante, 16;

Azienda Regionale per l'Innovazione e Gli Acquisti – Aria S.p.a., Regione Lombardia; non costituiti in giudizio;

nei confronti

(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini,

Giovanni Monti e Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giovanni Monti in Milano, Marcello Malpighi n. 12;

(omissis), A.T.A. (omissis) di (omissis), (omissis), (omissis); non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. 15331/19 del 20.12.2019, che ha negato l'ostensione della offerta tecnica (e dei relativi documenti), e dell'offerta economica (e dell'analisi dei costi) dell'aggiudicatario RTI (omissis),;

per la declaratoria del diritto della ricorrente ad effettuare l'accesso a tutti i documenti richiesti, e ad ottenere, tra l'altro, la piena e completa ostensione dell'offerta tecnica del RTI (omissis) e di tutta la documentazione e/o di tutti gli allegati di cui la medesima si compone, nonché dell'offerta economica (e dell'analisi dei costi) del predetto RTI;

e per la condanna dell'Amministrazione resistente a consentire alla ricorrente l'accesso a tutti i documenti di cui all'istanza di accesso del 4.12.2019, ed in particolare all'offerta tecnica del RTI (omissis) ed a tutta la documentazione e/o a tutti gli allegati di cui la medesima si compone, nonché all'offerta economica (e all'analisi dei costi) del predetto RTI

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis) e di (omissis) S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84 c. 5 del D.L. n. 84/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Mauro Gatti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'(omissis) ha indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio di lavanolo, da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui la ricorrente si è classificata al secondo posto. Nell'ambito del ricorso giurisdizionale proposto avverso l'aggiudicazione disposta in favore del r.t.i. (omissis), ed in considerazione della necessità di valutare l'operato della Commissione, in data 4.12.2019, l'istante ha chiesto l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, ed all'analisi dei costi, il cui diniego opposto dalla stazione appaltante, costituisce l'oggetto del presente giudizio.

Tale atto, è motivato con riferimento ad un documento del raggruppamento controinteressato (doc. n. 2), in cui vengono indicati i "capitoli progettuali" dell'offerta tecnica sottratti alla comunicazione, e per ognuno di essi, la tipologia delle informazioni ivi contenute, che a suo dire, danno luogo a "segreti industriali".

A sua volta, la ricorrente non contesta in sostanza che dette informazioni diano effettivamente luogo a segreti industriali, avendo sottoposto la sua documentazione ad un identico divieto di comunicazione, peraltro, con motivazioni più generiche e meno articolate di quelle addotte dalla controinteressata.

Tuttavia, per giurisprudenza costante, la tutela di un segreto industriale, pur costituendo un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla L. n. 241/1990, trova un limite in relazione agli interessi di un concorrente ad accedere agli atti della procedura necessari alla sua difesa in giudizio, essendo questi ultimi prevalenti su quello alla riservatezza dei partecipanti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 20.4.2015, n. 963), ferma restando tuttavia la

necessità di contemperare le opposte esigenze, consentendo pertanto unicamente la possibilità di visionare gli atti, senza diritto di estrarne copia (C.S., Sez. VI, 10.5.2019, n. 2313).

Con particolare riferimento al caso di specie, la ricorrente ha già instaurato il giudizio avverso l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, essendo dunque indispensabile, ai fini della contestazione dell'operato della Commissione, poter valutare la corrispondenza tra i giudizi espressi, ed i contenuti dell'offerta tecnica.

Come detto, il contrapposto interesse alla protezione di informazioni aziendali riservate, pur destinato a soccombere, è tuttavia suscettibile di valorizzazione, dovendosi quindi negare il diritto di accesso nella più invasiva forma dell'estrazione di copia, considerato altresì che l'istanza della ricorrente ha avuto ad oggetto, genericamente, l'intero contenuto dell'offerta tecnica, senza invece rappresentare la necessità di una sua conoscenza più dettagliata, inidonea ad essere conseguita mediante la semplice presa visione.

La fondatezza del ricorso, nei termini sopra evidenziati, è peraltro confermata da C.S. Sez. V, 7.1.2020, n. 64 invocata dalle controparti, riguardando una fattispecie in cui, diversamente da quella per cui è causa, la richiedente non aveva formalizzato alcun ricorso avverso gli esiti della gara, inducendo il giudicante a ritenere la sua istanza di accesso "meramente esplorativa", difettando "la dimostrazione della concreta indispensabilità dell'accesso, ai fini di una compiuta difesa giudiziale".

Da ultimo, il mancato deposito, presso la Segreteria della Sezione cui è stato assegnato il ricorso, dell'istanza menzionata dall'art. 116 c.p.a., non osta all'accoglimento del presente, come invece erroneamente sostenuto dalla controinteressata, non avendo impedito tale mancanza la corretta instaurazione del contraddittorio, il rispetto dei termini processuali, e più in

generale, la piena articolazione del diritto alla difesa delle controparti.

In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, dovendo ASST consentire alla ricorrente l'accesso all'offerta tecnica della controinteressata, nella forma della presa visione.

Quanto alla richiesta di accesso all'offerta economica ed all'analisi dei costi, la stessa va invece consentita mediante l'estrazione di copia, non essendo detti documenti menzionati nella citata dichiarazione con cui la controinteressata si è opposta alla comunicazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto ordina ad ASST di consentire l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente nella sua istanza del 4.12.2019, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

L'ESTENSORE
Mauro Gatti

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO